

# **BGer 1C 491/2016 vom 25. Oktober 2016**

Bundesgericht, 2016-10-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1C\\_491\\_2016](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_491_2016)

FR: TF 1C 491/2016 du 25 octobre 2016

IT: TF 1C 491/2016 del 25 ottobre 2016

## **Regeste**

assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia | Assistenza giudiziaria e estradizione

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il ricorso è ammissibile soltanto se concerne tra l'altro la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante ( art. 84 cpv. 1 LTF ). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio ( DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante ( DTF 139 IV 294 consid. 1.1; 133 IV 131 consid. 3).

### **E. 1.2**

L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale ( DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l' art. 84 LTF , che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento ( DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2). Conformemente all' art. 42 cpv. 2 LTF , spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall' art. 84 LTF sono adempiute ( DTF 139 IV 294 consid. 1.1 e rinvi).

### **E. 2.1**

Il ricorrente adduce, manifestamente a torto, che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante ai sensi dell' art. 84 LTF , perché, quale imputato, non avrebbe potuto esprimersi nel quadro del procedimento estero. Con questo assunto egli parrebbe disconoscere che, come rettamente rilevato nell'impugnato giudizio, ciò potrà senz'altro avvenire in futuro, rogatoriamente in Svizzera oppure direttamente in Italia. L'importanza del caso non lo dimostrano neppure gli accenni ricorsuali, che non adempiono chiaramente le citate esigenze di motivazione dell' art. 42 cpv. 2 LTF , in particolare quelli relativi a un accertamento arbitrario dei fatti (art. 105 in relazione all' art. 97 LTF ) e le contestate autorizzazioni delle intercettazioni ambientali, accertate dal TPF. Neppure le generiche critiche inerenti alla tutela della buona fede, alla protezione della sfera privata e all'utilizzabilità degli oggetti confiscati presso il suo domicilio, adempiono le richieste

esigenze di motivazione ( art. 42 cpv. 2 LTF ), poiché in tale ambito il ricorrente non si confronta del tutto con i motivi posti a fondamento del giudizio impugnato, né tenta di dimostrare che l'istanza precedente si sarebbe scostata dalla costante prassi, in particolare circa il noto criterio dell'utilità potenziale, con il quale egli non si confronta del tutto.

### **E. 2.2**

Le disquisizioni sulla questione dell'effetto sospensivo sono superflue, ricordato che il ricorso contro una decisione, come quella in esame che autorizza la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta o la consegna di oggetti ha effetto sospensivo per legge (art. 103 cpv. 2 lett. c LTF).

### **E. 3**

Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.